

II^a Sezione giurisdizionale centrale d'appello, Sent. n. 174 del 23/03/2012

Sent. n. 174/2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

II^a SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.	Enzo ROTOLO	Presidente
dott.	Stefano IMPERIALI	Consigliere estensore
dott.ssa	Angela SILVERI	Consigliere
dott.	Luigi CIRILLO	Consigliere
dott.ssa	Daniela ACANFORA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sui seguenti appelli, proposti avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Umbria n. 447 del 21.12.2005:

▪ n. 25540 del registro di segreteria, del Procuratore Generale presso la Corte dei conti;

▪ n. 26136 del registro di segreteria, dei sigg. Renato Locchi, Silvano Rometti,

Ornella Bellini, Sauro Cristofani, Silvia Cutini e Giovanni Morioni, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Matteis, con domicilio in Roma alla via Bruno Buozzi 51;

▪ n. 26154 del registro di segreteria, della sig.ra Luciana Lucarelli, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rampini, con domicilio presso l'avv. Paolo Fiorilli in Roma alla via Cola di Rienzo 180;

▪ n. 26161 del registro di segreteria, della sig.ra Donatella Giovannoni, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rampini, con domicilio presso l'avv. Paolo Fiorilli in Roma alla via Cola di Rienzo 180;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 6.3.2012 il vice procuratore generale dott. Sergio Auriemma, l'avv. Paolo Fiorilli per delega dell'avv. Mario Rampini e l'avv. Francesco De Matteis;

Ritenuto in

FATTO

1. Con deliberazione di Giunta n. 548 del 30.10.2003, il Comune di Perugia conferì un incarico professionale alla dott.ssa Elisa Spinelli. L'incarico sarebbe stato espletato dal 12.11.2003 al 10.7.2004, sarebbe costato € 14.464,26 e secondo la convenzione stipulata il 27.1.2004 avrebbe avuto per oggetto "le seguenti attività": la "progettazione e realizzazione, previo il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria, di una card da offrire a titolo promozionale ai visitatori provenienti dalle città gemellate, che consenta di ottenere agevolazioni economiche o logistiche presso alberghi, negozi, ristoranti, ecc."; la "collaborazione alla realizzazione di strumenti atti a favorire gli scambi tra realtà produttive di standard elevato"; la "collaborazione alla realizzazione di scambi tra le Università Perugine e quelle delle città gemelle al fine di favorire scambi tra i migliori studenti, ovvero contribuire a progetti di ricerca di alto

livello”; la “collaborazione a tutte le iniziative che il servizio andrà ad attivare nel periodo in cui la professionista in questione espletterà le prestazioni di cui sopra”.

Successivamente, con determinazione n. 192 del 6.7.2004 il dirigente dell’ufficio di gabinetto del sindaco ravvisò la necessità di continuare ad avvalersi delle prestazioni della dott.ssa Spinelli, per il periodo dal 12.7.2004 al 31.7.2005 e per un costo complessivo di € 25.581,94.

Con atto di citazione del 23.5.2005, la competente Procura Regionale rilevò l’inutilità degli incarichi attribuiti alla dott.ssa Spinelli, in quanto meramente ripetitivi di un’iniziativa già realizzata in precedenza senza ricorso a consulenti esterni, l’inadeguatezza della stessa dott.ssa Spinelli priva dei necessari requisiti professionali, l’esistenza presso il Comune di più idonee risorse umane. La Procura chiamò pertanto in giudizio, per il risarcimento di un danno complessivo di € 40.046,24, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio: il sindaco di Perugia sig. Renato Locchi; i componenti della Giunta comunale sigg. Silvano Rometti, Ornella Bellini, Sauro Cristofani, Silvia Cutini e Giovanni Moriconi; i dirigenti sig.ra Luciana Lucarelli, che aveva espresso un favorevole parere tecnico sulla deliberazione n. 548/2003, e dott.ssa Donatella Giovannoni, che aveva emanato la determinazione n. 192/2004.

2. Con sentenza n. 447 del 21.12.2005, la Sezione giurisdizionale per l’Umbria ha richiamato la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte n. 6 del 15.2.2005, che ha formulato “linee di indirizzo e criteri interpretativi” sulle disposizioni dell’art. 1, commi 11 e 42, della legge n. 311 del 2004. Ha affermato che le collaborazioni coordinate e continuative, previste dall’art. 1, comma 116, della citata legge n. 311 del 2004, sono “utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative” e si distinguono pertanto sia dagli

“incarichi individuali ad esperti di provata competenza” previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che dalle “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità” previste dall’art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000. Ha affermato che nel caso di “conferimento di incarico” il necessario “parametro di riferimento della insufficienza organizzativa è costituito dall’Ente pubblico nel suo complesso, nel senso che la professionalità d’acquisire all’esterno deve mancare non solo presso la struttura preposta all’attività per la quale è insorto il problema, ma anche presso ogni altra struttura dell’Ente medesimo, in relazione alla eccezionalità del problema da risolvere”; per una collaborazione coordinata e continuativa o un contratto di lavoro a tempo determinato, invece, “il parametro di riferimento della insufficienza organizzativa è costituito dalla struttura preposta all’attività per la quale è insorto il problema, stante il carattere del tutto ordinario dell’esigenza per la quale si ricorre alla collaborazione dei terzi”.

Ciò posto, la Sezione ha provveduto alla “riqualificazione del rapporto” oggetto della deliberazione n. 548/2003 prima e della determinazione n. 192/2004 poi, ravvisandovi non un incarico professionale ma un mero “rapporto di lavoro a tempo determinato”. Vi difetterebbero infatti, da una parte, la “complessità e straordinarietà delle esigenze da soddisfare o dei problemi da risolvere” propria degli incarichi previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dall’altra, quel pur limitato “grado di autonomia che avrebbe potuto giustificare una co.co.co”.

Orbene, la Sezione territoriale ha affermato che una “carenza di personale sussisteva certamente, al momento dell’adozione della delibera n. 548/2003, presso l’Ufficio Relazioni Internazionali, nel cui ambito di competenza si ascrivono le attività commissionate alla dr.ssa Spinelli, stante oltretutto il trasferimento dal medesimo Ufficio di due impiegate in epoca anche prossima alla adozione della predetta

delibera”; il lavoro affidato alla dott.ssa Spinelli “è stato effettivamente espletato, come attestano le note reporter del dirigente Giovannoni del gennaio e del giugno 2004 e del febbraio e dell'agosto 2005” e “tutta l'altra documentazione versata in atti dalla difesa dei convenuti”; “per una professionalità interna all'Ente, omologa a quella della Spinelli (equiparabile all'iniziale qualifica di <istruttore direttivo>) e per il periodo in riferimento (fine 2003-luglio 2005)”, il Comune avrebbe dovuto “soportare costi complessivi maggiori, quantificabili mediamente intorno a € 30.000 annui, in cifra tonda”.

In definitiva, la Sezione territoriale ha respinto la domanda attorea per “carezza del danno”.

3. Avverso la sentenza della Sezione umbra, la Procura Generale ha proposto appello, n. 25540 del registro di segreteria.

Secondo l'appellante, la sentenza impugnata non ha considerato la “carezza di particolare professionalità della incaricata, ampiamente evidenziata in citazione”. Si trattava infatti di “un soggetto senza alcuna esperienza lavorativa né generica, né tantomeno specialistica” e privo anche dei “più elevati requisiti culturali che possano eventualmente compensare l'assoluta mancanza di competenze professionali e giustificare almeno in parte la deroga all'utilizzo delle risorse umane interne”. Inoltre, la tesi della Sezione umbra secondo la quale “il ricorso a co.co.co. o al lavoro a tempo determinato” è possibile “sulla base di mere carenze organizzative riguardanti la struttura organizzativa ove è sorto il problema”, laddove “per gli incarichi professionali deve sussistere una <insufficienza organizzativa> relativa all'intero ente, è una distinzione elaborata dalla sezione ma che non ha riscontri normativi, né giurisprudenziali”. E nella fattispecie, non è “credibile” che “per un incarico che la stessa sentenza definisce di non particolare complessità, non fosse reperibile un

soggetto ... disponibile a svolgere la propria attività non in un qualsiasi ufficio distaccato ma nell' <ufficio di gabinetto> del sindaco-settore relazioni internazionali, incarico sicuramente di prestigio e certamente ambito da più di un dipendente”.

In ogni caso, il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a “forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego del personale” richiede, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'espletamento di procedure selettive adeguatamente pubblicizzate: essendo mancata nella fattispecie una qualsiasi selezione, la Sezione umbra avrebbe dovuto pertanto applicare l'art. 36, comma 2, dello stesso d.lgs., che prevede la nullità del contratto di lavoro, il diritto del dipendente al solo risarcimento dei danni e il recupero delle somme corrispondenti “nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”.

Ciò posto, e anche “sulla base della riconsiderazione effettuata nel corso del giudizio” dalla Procura Regionale, la Procura appellante ritiene che la “prima partita di danno”, € 14.464,26, vada addebitata per il 25% ciascuno al sindaco Locchi e al vicesindaco Rometti, “sicuramente a conoscenza del precedente progetto card (avendo partecipato all'adozione degli atti amministrativi relativi a tale card), e la restante parte, suddivisa in parti uguali, fra gli altri componenti la Giunta” e “la dirigente dell'Unità organizzativa Provveditorato Luciana Lucarelli (per avere espresso parere tecnico favorevole sulla proposta di delibera citata)”. “La seconda partita di danno di euro 25.581,98 va invece imputata all' <incaricata di posizione organizzativa> dell'Ufficio di Gabinetto del sindaco (Donatella Giovannoni), che con determinazione dirigenziale n. 192 del 6 luglio 2004 ha assunto, in presenza di condizioni soggettive e oggettive analoghe alle precedenti la decisione di riconfermare la consulenza alla Spinelli”.

Ritenuta sussistente una “colpa grave” per tutti i convenuti, sulla base dei principi

elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, l'appellante ricorda peraltro anche che l'atto di citazione aveva "ipotizzato la sussistenza dell'atteggiamento psicologico del <dolo contrattuale>", in ragione dell'"ulteriore oggettiva circostanza del rapporto di stretta parentela fra la Spinelli e l'amministratore delegato di un'importante società del comune di Perugia".

In via subordinata, e rilevata un'"omessa pronuncia sulle spese del giudizio" di primo grado, la Procura Generale afferma che in ragione dei "profili soggettivi di responsabilità comunque emersi a carico dei convenuti" dovrebbe essere "dichiarata la compensazione delle spese del giudizio e di difesa legale". In via ulteriormente subordinata, chiede almeno un'espressa liquidazione delle "spese sostenute per il patrocinio dei convenuti", in applicazione dell'art. 10 bis, comma 10, del d.l. n. 203 del 2005 convertito nella legge n. 248 del 2005.

4. I sigg. Renato Locchi, Silvano Rometti, Ornella Bellini, Sauro Cristofani, Silvia Cutini e Giovanni Moriconi hanno proposto un "appello incidentale", n. 26136 del registro di segreteria.

Viene in primo luogo evidenziato che "le due convenzioni, ancorché funzionalmente collegate, sono e debbono ritenersi atti negoziali autonomi, perché inquadrabili in due distinti schemi causali. Infatti, la prima (23.1.2004) fu conclusa in vista della realizzazione del momento progettuale dell'operazione promozionale avuta di mira, mentre la seconda (10.7.2004) ebbe origine dalla volontà di disciplinare il compimento delle attività necessarie all'attuazione del progetto". Orbene, "la condotta degli odierni appellanti incidentali doveva e deve essere vagliata solo sulla scorta di quanto disposto dall'art. 7, 6° comma, d.lgs. 30.3.2001 n. 165, nel testo vigente all'epoca dei fatti loro addebitati", non certo sulla base dei principi enucleabili dalla legge n. 191 del 2004, successiva alla contestata deliberazione di giunta n. 548/2003.

Ciò posto, si afferma che “il rapporto sorto dalla convenzione del 23.1.2004 - l’unica che rileva ai fini del giudizio sulla condotta dei componenti la Giunta - nulla presenta che consenta di ascriverlo allo schema del lavoro subordinato” e costituiva invece un “incarico professionale”, come peraltro veniva chiaramente precisato nella convenzione; allorché la Giunta decise di affidare l’incarico alla dott.ssa Spinelli, presso l’Ufficio Relazioni Internazionali prestavano servizio solo due dipendenti, un Istruttore Amministrativo (dal 13.10.2003) e un Istruttore Direttivo Culturale, e “non esistevano altre strutture” che di tale Ufficio “condividessero le competenze o che potessero surrogarlo, distogliendo risorse materiali e professionali dalle diverse attività alle quali sono preposte”; “la decisione della Giunta di affidare all’esterno l’incarico di progettare una nuova card” trovava la sua “giustificazione sia nell’irripetibilità dell’esperienza dell’anno giubilare e - se non altro per questo - nell’oggettiva autonomia del progetto affidato alla dott.ssa Spinelli, sia nell’incontestabile impossibilità di ricorrere alla collaborazione pubblico-privato che nel 2000, da sola, aveva reso possibile la realizzazione e il buon esito dell’iniziativa giubilare”; non può “negarsi ai componenti la Giunta l’applicazione della cd. esimente politica se è vero - come è vero - che la delibera n. 548/2003, riguardando materia riservata alle competenze dirigenziali (poi, in effetti, esercitate con l’assunzione della determina n. 305/2003 e la sottoscrizione della convenzione n. 6/2004) ed essendo il frutto delle indicazioni provenienti dagli Uffici competenti, è stata adottata con la ferma convinzione di realizzare legittimamente, secondo canoni di efficacia ed efficienza, gli obiettivi prefigurati”.

In definitiva, vengono chiesti: in via principale, il rigetto dell’appello della Procura Generale e la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha configurato un rapporto di lavoro a tempo determinato tra il Comune e la dott.ssa Spinelli; in via

subordinata, il rigetto della domanda attrice per mancanza di colpa grave o dolo; in via ulteriormente subordinata, la riduzione dell'addebito.

5. Le sigg.re Luciana Lucarelli e Donatella Giovannoni hanno proposto ognuna un "atto di costituzione ed appello incidentale", rispettivamente n. 26154 e n. 26161 del registro di segreteria.

Nei due atti, di contenuto quasi identico, si afferma in primo luogo "l'inapplicabilità al caso di specie, *ratione temporis*, della disciplina contenuta nella L. n. 191 del 30/7/2004". Parimenti inapplicabile viene considerato l'art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 167 del 2000, che riguarda solo gli incarichi "ad alto contenuto di professionalità" e cioè "dirigenziali".

Orbene, si sostiene che il rapporto tra il Comune di Perugia e la dott.ssa Spinelli non presentava le caratteristiche di un "rapporto di lavoro subordinato" e va invece "assunto a tutti gli effetti nello schema normativo del contratto d'opera professionale e, quindi, di un normale rapporto di lavoro autonomo (cfr. ad es. l'esplicita definizione di <incarico professionale> contenuta nella convenzione n. 6/2004, con conseguenziale, doverosa applicazione della disciplina dettata dagli artt. 2222 e ss. c.c.)"; la sentenza impugnata erra nell'affermare che nella vigenza dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2000 "la preliminare ricognizione delle capacità interne presenti in una determinata amministrazione debba coinvolgere l'intero apparato burocratico dell'Ente e non la sola struttura nella cui competenza rientra lo specifico incarico"; è "assai chiaro come la necessità di avvalersi di una collaborazione esterna sia stata originata da una carenza di organico dovuta alla perdita di due unità personale già in ruolo presso l'Ufficio Relazioni Internazionali"; la sentenza della Sezione umbra erra anche "nella parte in cui il progetto redatto, sviluppato e portato materialmente a termine dalla dott.ssa Spinelli è stato considerato alla stregua di una mera ripetizione di quello attuato

nell'anno 2000 in occasione del Giubileo"; se già "in occasione dell'assunzione della delibera n. 10/2000", era emersa "l'impossibilità di seguire (a prescindere dalle specifiche professionalità necessarie) un progetto nemmeno attribuito al Comune di Perugia in prima persona, a maggior ragione doveva ritenersi eccedente gli ordinari compiti di ufficio un'attività come quella deliberata dall'atto di giunta n. 548/2003, avente natura e portata" ben più ampie; tutte le "iniziative" previste dalla deliberazione n. 548/2003 e poi, dopo "la conclusione nei termini previsti dell'attività di progettazione", dalla determinazione n. 192/2004, "vedevano la dott.ssa Spinelli quale referente diretto per i soggetti esterni all'amministrazione comunale che, di volta in volta, vi prendevano a vario titolo parte e le stesse venivano svolte nella massima autonomia organizzativa e gestionale"; non può essere negata la "necessità per l'amministrazione comunale, valutata la specificità della prestazione, di avvalersi di una professionalità qualitativamente superiore a quelle presenti (o, meglio, assenti) nell'organico del personale in ruolo", con un "titolo di studio più specifico in relazione all'incarico di che trattasi".

In conclusione, viene chiesto: "in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello principale proposto dalla Procura Generale"; "in via subordinata, accogliere l'appello incidentale" riformando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato, "da un lato, la natura di rapporto di lavoro subordinato nell'incarico de quo e, dall'altro lato, l'inconfigurabilità di una tipologia che richiedesse l'osservanza delle note regole in tema di esternalizzazione di prestazioni nella p.a."; "in via ulteriormente subordinata, respingere la domanda attrice per insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e/o del dolo"; "in via ancor più subordinata, fare ampio uso del potere riduttivo".

6. Nelle sue conclusioni del 10.10.2006, la Procura Generale ha evidenziato,

richiamando il “parere reso dal dipartimento della funzione pubblica n. 189/2004”, che le autonomie locali potevano “ricorrere a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa solo per prestazioni di elevata professionalità, caratterizzate da una elevata autonomia nello svolgimento tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo”; “l’elemento dell’autonomia” doveva anzi “risultare prevalente, poiché in caso contrario sarebbero aggirate e violate le norme sull’accesso alla PA tramite concorso pubblico in contrasto con i principi costituzionali (artt. 51 e 97) ribaditi dalla Corte costituzionale in alcune recenti sentenze in materia di riqualificazione, nonché il principio, anch’esso costituzionale, di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa”; la giurisprudenza di questa Corte aveva più volte evidenziato “l’impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell’amministrazione” e aveva comunque chiarito le “condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi”; nella fattispecie, e come già rilevato dalla sentenza impugnata, mancava il requisito della “complessità e straordinarietà delle esigenze da soddisfare”, poiché “il Comune di Perugia appena tre anni prima dell’incarico di cui alla delibera n. 548/2003 aveva avuto modo di <progettare e realizzare> una card analoga a quella che venne a formare l’oggetto della delibera”; inoltre, “il difetto di motivazione” sull’“assenza di personale interno cui conferire l’incarico oggetto della delibera stessa, non rileva sul piano puramente estrinseco e formale, quale vizio dell’atto, ma sul diverso e ben più rilevante profilo sostanziale della legittimazione al conferimento dell’incarico stesso”; “l’attività concreta della dott.ssa Spinelli è stata più che altro di tipo materiale e/o impiegatizia” e anche “l’aspetto più rilevante dell’incarico”, ovverosia l’“adattamento della card del 2000 alle nuove esigenze del 2003, è stato realizzato attraverso una normale attività di collaborazione alle attività proprie dell’Ufficio Relazioni Internazionali”; l’incarico

conferito alla dott.ssa Spinelli con la seconda convenzione aveva “un oggetto praticamente sovrapponibile a quello della convenzione precedente”, fatta eccezione per l’“esclusione, nella nuova convenzione, di ogni riferimento alla fase progettuale della card”; gli appelli incidentali ripropongono in sostanza “una interpretazione dei fatti di causa già smentita nella sentenza di primo grado sulla base delle evidenze documentali proposte nella domanda introduttiva”.

La Procura ha poi escluso che possa applicarsi la “esimente della buona fede nei confronti dei componenti dell’organo politico, in presenza di atti predisposti dalla struttura tecnica”, allorché “vengano integrate”, come è avvenuto nella fattispecie, “violazioni di elementari criteri di buona amministrazione”, oppure “si tratti di materie che la legge riserva agli organi di governo”.

In definitiva, vengono chiesti l’accoglimento dell’appello principale e il rigetto degli appelli incidentali.

7. Con memoria depositata il 20.1.2012, la difesa dei sigg. Locchi, Rometti, Bellini, Cristofani, Cutini e Moriconi ha rilevato che l’appello della Procura Generale presenta un’inammissibile mutatio libelli, poiché l’atto di citazione non aveva contestato ai convenuti di “aver conferito l’incarico in difetto di una precedente procedura selettiva, ma di averlo assegnato ad un soggetto esterno in assenza dei presupposti dell’eccezionalità e della novità della prestazioni richiesta e della carenza di personale idoneo appartenente al Comune di Perugia”; non risulta applicabile alla fattispecie l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; la dott.ssa Spinelli ha realizzato gli obiettivi previsti e le prestazioni richieste dalle due convenzioni, con una spesa per il Comune “di gran lunga inferiore” a quella che avrebbe comportato l’utilizzo di personale interno; presso l’“Ufficio Relazioni Internazionali, che era - ed è - l’unico ad avere competenze specifiche in tema di rapporti con le Città Gemellate”, non

esistevano altre professionalità adeguate all'incarico affidato alla dott.ssa Spinelli, mentre una più ampia "riorganizzazione degli Uffici" avrebbe comportato "scelte discrezionali" sottratte al sindacato di questa Corte; "la promozione culturale e lo sviluppo economico-sociale" rientrano pienamente nei compiti dell'amministrazione comunale; "il curriculum vitae della dott.ssa Spinelli era - ed è - più che adeguato" all'incarico conferito; in mancanza di qualsiasi malafede spetta agli amministratori comunali convenuti in giudizio l'"invocata esimente di cui all'art. 1, comma 1-ter, 2° periodo, L. n. 20/1994"; va comunque esclusa una "colpa grave", poiché "il quadro normativo e giurisprudenziale era tutt'altro che univoco".

Ha poi affermato che la Corte è esonerata dalla liquidazione delle spese di giudizio solo in presenza di un proscioglimento che prescindendo dall'accertamento dell'insussistenza dei presupposti della responsabilità, laddove nella fattispecie manca proprio "il danno erariale" e vanno comunque valutati i "vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione".

Vengono in sostanza ribadite le conclusioni dell'appello incidentale, con la richiesta peraltro di dichiarare l'appello principale della Procura Generale non solo infondato ma anche inammissibile.

8. Con due distinte memorie depositate il 26.1.2012, la difesa delle sigg. Lucarelli e Giovannoni ha sostenuto che il curriculum della dott.ssa Spinelli era pienamente adeguato all'incarico da svolgere e ciò è pienamente confermato dalle "attività da questa svolte in esecuzione degli incarichi ricevuti"; "la scelta del consulente cui affidare incarichi esterni costituisce determinazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile nel merito unicamente nei limiti dell'irrazionalità od illogicità"; va ravvisata un'inammissibile mutatio libelli nelle "diffuse argomentazioni esposte nell'atto di appello" della Procura Generale sulla "violazione

del combinato disposto degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 165/2001”; va escluso un qualsiasi collegamento tra il trasferimento della dott.ssa Menicucci e della sig.ra Pignatta dall’Ufficio Relazioni Internazionali e la “scelta di conferire all’esterno della struttura comunale l’incarico de quo”, poiché il primo trasferimento fu disposto il 25.6.2003, quattro mesi prima della deliberazione n. 548/2003, su richiesta del responsabile dell’U.O. “Biblioteca Augusta e biblioteche di pubblica lettura” e in ragione dello specifico profilo professionale della dott.ssa Menicucci, mentre il secondo trasferimento avvenne il 10.10.2003 su “specifica istanza della stessa impiegata”; “l’attività posta in essere dalla dott.ssa Spinelli” non poteva “essere considerata meramente ripetitiva di quanto già svolto dal Comune nell’anno 2000”; “con la delibera di Giunta comunale n. 548/2003 era stato affidato alla Spinelli il compito di progettare, entro la data del 30.6.2004, la Card di cui trattasi, viceversa, con il successivo contratto, si è provveduto a devolvere alla stessa il diverso compito di attuazione del progetto già elaborato”.

Vengono pertanto ribadite le richieste dei due appelli incidentali.

9. All’udienza del 6.3.2012, il vice procuratore generale dott. Sergio Auriemma ha osservato che la sentenza impugnata si presenta come una decisione sui generis, che ha inaspettatamente proposto un’inaccettabile rilettura della normativa e di consolidati principi giurisprudenziali sul conferimento degli incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni; ha affermato che l’incarico alla dott.ssa Spinelli non era consentito nemmeno dai regolamenti comunali, peraltro possibili solo nei limiti posti dalla normativa statale sulla materia; ha ribadito che una card promozionale era già stata predisposta pochi anni prima; ha sostenuto che l’incarico in questione non risulta giustificato da un’effettiva esigenza organizzativa del Comune; ha affermato che il curriculum della dott.ssa Spinelli era indubbiamente modesto, specialmente se

raffrontato a quello dei funzionari Pignatta e Menicucci che avevano prestato servizio presso l'Ufficio Relazioni Internazionali, da cui erano stati trasferiti pochi mesi prima del conferimento dell'incarico alla dott.ssa Spinelli. Ha in definitiva ribadito le richieste dell'appello della Procura Generale.

L'avv. Paolo Fiorilli si è richiamato alle ampie memorie già depositate per le sigg.re Lucarelli e Giovannoni, confermandone le richieste.

L'avv. Francesco De Matteis ha affermato che la sentenza impugnata ha legittimamente riqualificato i fatti di causa, in ragione del principio iura novit curia; ha osservato che l'appello della Procura Generale lamenta un'assenza di procedure selettive che non era stata invece contestata nel giudizio di primo grado; ha rilevato che l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2011, citato nell'appello principale, conferma la competenza e la responsabilità dei dirigenti nel conferimento degli incarichi; ha sostenuto che la c.d. esimente politica può essere superata solo fornendo una dimostrazione della mala fede degli amministratori, che nella fattispecie non è stata invece fornita; ha ribadito che la prima card promozionale era stata approntata in un diverso contesto e soprattutto con un ampio determinante coinvolgimento di Confcommercio; ha affermato che la dott.ssa Spinelli ha effettivamente lavorato, per giunta con un compenso ridotto; ha ribadito che i trasferimenti delle sigg. Pignatta e Menicucci avevano avuto specifiche motivazioni che nulla avevano a che fare con l'incarico alla dott.ssa Spinelli. Ha chiesto in definitiva la conferma della sentenza di primo grado.

Considerato in

DIRITTO

1. In applicazione dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione "in un solo processo" delle impugnazioni in epigrafe, "proposte separatamente contro la stessa sentenza".

2. L'art. 100 c.p.c., secondo il quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, si applica anche al giudizio di impugnazione.

Orbene, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'interesse a proporre un appello va desunto dalla concreta utilità, non meramente formale, che comporterebbe l'eventuale accoglimento del gravame e richiede pertanto una soccombenza, anche solo parziale, nel giudizio di primo grado (ex aliis, Cass. n. 16865 del 2002). Inoltre, è stato chiarito che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte o ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente: è sufficiente che le riproponga nel giudizio di appello (ex aliis, Cass. n. 2184 del 1983, n. 11929 del 1998, n. 5721 del 2002).

Nella fattispecie, la Sezione umbra ha respinto la domanda attorea per “carezza del danno”, dopo aver riqualificato come “rapporto di lavoro a tempo determinato” la collaborazione intercorsa tra l'amministrazione comunale di Perugia e la dott.ssa Elisa Spinelli. Le parti private non hanno pertanto interesse a impugnare la sentenza per ottenere che la domanda attorea venga respinta qualificando invece la collaborazione in questione come incarico professionale legittimamente conferito in applicazione dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

In definitiva, gli appelli incidentali in esame sono, come tali, inammissibili. Possono essere invece considerati come memorie di costituzione in giudizio.

3. La memoria del 20.1.2012 dei sigg. Locchi, Rometti, Bellini, Cristofani, Cutini e Moriconi e le due distinte memorie del 26.1.2012 presentate dalle sigg.re Lucarelli e Giovannoni hanno eccepito un'inammissibile mutatio libelli nell'appello della Procura Generale.

In effetti, nel suo atto di citazione la Procura Regionale aveva evidenziato “le

condizioni (raggruppabili in tre categorie) che, eccezionalmente, consentono una deroga al principio della necessaria utilizzazione del personale dipendente per lo svolgimento dei compiti istituzionali ed autorizzano, quindi, il conferimento di incarichi di consulenza a professionisti esterni alla P.A., sempre che non esista un esplicito divieto in proposito”: “eccezionalità del conferimento, comunque rispondente agli obiettivi dell’amministrazione”; “temporaneità e specificità dell’incarico, nonché congruità del relativo compenso”; “insufficienza organizzativa”. La Procura aveva poi sottolineato che “le cennate condizioni devono tutte coesistere”, affinché possa legittimamente affidarsi un incarico professionale a un soggetto non dipendente dall’amministrazione, e “della loro sussistenza deve darsi atto nella motivazione del provvedimento di conferimento dell’incarico”. Ciò posto, la Procura aveva anche sostenuto che nella fattispecie mancava “l’insufficienza organizzativa dell’ente, e in particolare degli uffici preposti”. E mancava, “soprattutto, la complessità, straordinarietà delle questioni da affrontare, tali da richiedere da parte del consulente, in maniera del tutto speculare, conoscenze e professionalità eccedenti le ordinarie competenze possedute dal personale della P.A. (ovvero l’urgenza e l’inderogabilità dell’attività da svolgere), e ciò sia dal punto di vista oggettivo (natura dell’incarico), sia - e soprattutto - dal punto di vista soggettivo, cioè in rapporto al beneficiario della consulenza (in particolare, i titoli di studio e l’esperienza professionale di quest’ultimo)”. Aveva poi affermato che la decisione di “affidare a un consulente esterno la progettazione e la realizzazione di un’iniziativa già ideata e realizzata qualche anno prima (esperienza che ben poteva essere recuperata e riutilizzata, con gli opportuni aggiustamenti), risulta del tutto irrazionale e antieconomica, con conseguente danno per le finanze comunali”.

Orbene, questa causa petendi - ingiustificato conferimento di un incarico professionale

con conseguente danno erariale - risulta indubbiamente mutata nella parte dell'appello della Procura Generale ove si afferma invece che il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a "forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego del personale" richiede, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'espletamento di procedure selettive adeguatamente pubblicizzate. E si sostiene, per conseguenza, che essendo mancata nella fattispecie una qualsiasi selezione, la Sezione umbra avrebbe dovuto applicare l'art. 36, comma 2, dello stesso d.lgs., che prevede la nullità del contratto di lavoro, il diritto del dipendente al solo risarcimento dei danni e il recupero delle somme corrispondenti "nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave". In tal modo, viene infatti contestata non l'inutilità in sé della collaborazione chiesta alla dott.ssa Spinelli, ma il suo affidamento senza una precedente selezione congruamente pubblicizzata.

La prospettazione di questa nuova causa petendi comporta peraltro non l'inammissibilità in toto dell'appello della Procura Generale, come è stato affermato nella citata memoria del 20.1.2012 dell'avv. De Matteis, ma solo l'inammissibilità, appunto, della nuova doglianza. Infatti, le nuove contestazioni non comportano affatto l'abbandono dell'originaria impostazione della domanda giudiziale, che viene invece espressamente riproposta, sia pure solo in via alternativa, dalla Procura appellante:

"Si pone un'alternativa ineludibile: o il rapporto di collaborazione della Spinelli era da considerarsi effettivamente di tipo consulenziale (come l'amministrazione stessa nella delibera relativa al primo affidamento aveva espressamente previsto e come le parti nel giudizio di primo grado hanno presupposto, in ciò concordemente), con la conseguenza che, trovando applicazione i principi, i limiti e le condizioni di ammissibilità individuate dalla normativa e precisate dalla giurisprudenza (in

particolare, l'elevata professionalità e l'insufficienza organizzativa), l'incarico esterno risultava indebitamente conferito e produttivo di danno ... oppure, una volta riqualificato tale rapporto - in via del tutto autonoma ed al di fuori di qualsiasi eccezione o richiesta delle parti sul punto - come co.co.co. o rapporto di lavoro a tempo determinato, esso effettivamente è uscito dall'area degli incarichi di consulenza (ad elevato tasso di professionalità) per rientrare tuttavia nell'area concettuale dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico e, dunque, soggetto all'applicazione necessaria del principio costituzionale di concorsualità (rectius, selettività) dell'accesso all'impiego pubblico (a tempo determinato)".

4. La sentenza impugnata ha distinto l'affidamento da parte di enti locali di "incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione", previsti e disciplinati dal comma 42 dell'art. 1 della legge n. 311 della legge n. 2004 - legge peraltro successiva ad ambedue le convenzioni in questione - dai "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" previsti e disciplinati dal comma 116 dello stesso articolo. Ha affermato che il necessario "parametro di riferimento della insufficienza organizzativa è costituito dall'Ente pubblico nel suo complesso" nel caso di conferimento di un incarico professionale, "dalla struttura preposta all'attività per la quale è insorto il problema" nel caso di una collaborazione coordinata e continuativa o di rapporto di lavoro a tempo determinato. Ha provveduto infine alla "riqualificazione" della collaborazione oggetto della deliberazione n. 548/2003 e poi della determinazione n. 192/2004, ravvisandovi un mero "rapporto di lavoro a tempo determinato".

Senonché, va rilevato che con la convenzione del 27.1.2004 era stato stabilito: "L'esercizio delle suddette attività, da svolgersi nella forma della collaborazione professionale, senza subordinazione gerarchica rispetto all'apparato organizzativo

comunale, è condizionato alle necessità dell'Ufficio Relazioni Internazionali. In virtù di quanto sopra la professionista non è tenuta a osservare orari prestabiliti". "Per dette prestazioni viene corrisposto all'interessata il compenso lordo di € 13.331,12 per il periodo di otto mesi, da liquidarsi a lavoro ultimato, con possibilità di anticipazioni in corso d'opera, dietro presentazione di apposita notula, redatta in osservanza delle disposizioni vigenti in materia fiscale, sulla quale il Responsabile del Servizio dovrà esprimere il proprio benessere in relazione al raggiungimento dei risultati richiesti dalla attività di assistenza e collaborazione". "Restano a carico del professionista: tasse o imposte che per legge sono o saranno a carico del prestatore d'opera professionale; altre spese connesse con la prestazione d'opera; le spese per la copertura di rischi professionali ed extra professionali" (art. 5). "Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e segg. del codice civile" (art. 7).

Con la seconda convenzione, era stato poi stabilito: "Le prestazioni sopra citate verranno svolte dal collaboratore in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, esclusività o prevalenza e senza assoggettamento ad un potere direttivo e gerarchico-disciplinare, nel quadro comunque di un rapporto unitario e continuativo, che non preveda l'impiego stabile del collaboratore nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente. In tale contesto il collaboratore potrà legittimamente programmare la propria attività provvedendo autonomamente all'espletamento delle funzioni di competenza" (art. 2). "Il presente contratto sarà soggetto, per quanto non qui disciplinato, agli articoli 2222, 2227, 1256 e 2225 del codice civile, alla disciplina di cui al libro V° Titolo III del Codice Civile, all'art. 409, comma 3 del Codice di procedura civile ..." (art. 7).

Queste pattuizioni configurano chiaramente un certo grado di "autonomia"

nell'organizzazione e nell'espletamento delle prestazioni oggetto delle due convenzioni, non si attagliano a un mero "rapporto di lavoro a tempo determinato" e richiamano piuttosto le caratteristiche di una "collaborazione coordinata e continuativa". I tratti distintivi di una co.co.co. sono infatti così evidenziate, in sintesi, dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 15.7.2004: "continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale; coordinazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo; prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato".

5. Ciò posto, sembra doversi rilevare che la distinzione tra tipi di "insufficienza organizzativa" delineata dalla Sezione territoriale - una carenza riguardante l'"Ente pubblico nel suo complesso" nel caso degli incarichi professionali, una carenza concernente invece la sola "struttura preposta all'attività per la quale è insorto il problema" per le collaborazioni coordinate e continuative - non trova conferma nella legislazione. E viene anzi espressamente esclusa dalle più recenti disposizioni.

Nell'attuale testo dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 32 del d.l. n. 223 del 2006 convertito nella legge n. 248 del 2006, dall'art. 3 della legge n. 244 del 2007, dall'art. 46 del d.l. n. 112 del 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008, dall'art. 22 della legge n. 69 del 2009, dall'art. 17 del d.l. n. 78 del 2009 convertito nella legge n. 102 del 2009 - viene infatti espressamente previsto lo stesso presupposto per ambedue i tipi di rapporto (incarichi e collaborazioni coordinate e continuative): "per esigenze cui non possono far fronte con

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata o continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.

D'altra parte, si tratterebbe di una distinzione illogica. Non sarebbe infatti ragionevole ed economico far ricorso a collaborazioni coordinate e continuative, comunque onerose, qualora vi fossero già, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, idonee risorse umane utilizzabili per le stesse prestazioni.

6. La sentenza impugnata ha rilevato che “il Comune di Perugia appena tre anni prima dell'incarico di cui alla delibera n. 548/2003 aveva avuto modo di <progettare e realizzare> una card analoga a quella che ha formato oggetto” della vicenda in esame: una card, in particolare, che consentiva “di usufruire di sconti particolari nei negozi, negli alberghi, nei ristoranti e nelle diverse attività commerciali e artigiane” della Città. Per conseguenza, osserva sempre la Sezione territoriale, “la <complessità e/o la straordinarietà> dell'attività commissionata al terzo, ossia alla dr.ssa Spinelli, nel caso era soltanto <asserita>”: “l'idea progettuale della card era già presente presso l'Ufficio Relazioni Internazionali, nel cui ambito si è svolta l'attività della Spinelli medesima, e l'adattamento della card del 2000 alle nuove esigenze del 2003 certamente poteva essere curato” non solo “dalla professionalità propria della dr.ssa Spinelli”, ma anche da “altro personale interno al Comune di Perugia di pari professionalità”.

La Sezione rileva poi anche che “gli altri profili dell'incarico conferito con la delibera n. 548/2003 riguardano la normale attività dell'Ufficio Relazioni Internazionali, come giustamente osservato in proposito da parte attrice, dovendo la dr.ssa Spinelli prestare attività di <collaborazione> con tale Ufficio per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ufficio medesimo, costituite: a) dalla realizzazione di <strumenti atti a favorire gli

scambi tra realtà produttive di standard elevato>; b) dalla realizzazione di <scambi tra le Università Perugine e quelle delle città gemelle, al fine di favorire gli scambi tra i migliori studenti, ovvero contribuire a progetti di ricerca>; c) dalla <collaborazione a tutte le iniziative che il Servizio (sarebbe andato ad) attivare nel periodo in cui il professionista in questione (la Spinelli) avrebbe espletato le prestazioni di cui sopra>”.

Inoltre, afferma la sentenza che “in presenza di un provvedimento di conferimento di un incarico a terzi (di studio, ricerca o consulenza) che non dà adeguata indicazione della <reale ricognizione> delle professionalità presenti nell'Ente, per accertare che non ve ne sia alcuna corrispondente a quella per la quale l'incarico stesso è stato conferito, il Giudice della responsabilità erariale è tenuto ad interpretare una siffatta lacuna motivazionale non già come <vizio dell'atto>, ma come carenza del fatto ricognitivo in sé, ossia come carenza dell'accertamento negativo dell'assenza di professionalità interna all'Ente”.

Si tratta di considerazioni sostanzialmente condivisibili.

Per la realizzazione di una card promozionale l'Ufficio Relazioni Internazionali poteva indubbiamente avvalersi, sia pure in un diverso contesto e a fini parzialmente diversi, di una specifica e concreta precedente analoga esperienza amministrativa - occorreva solo qualche adattamento alle nuove esigenze - e le altre prestazioni indicate dalle convenzioni con la dott.ssa Spinelli richiedevano effettivamente una mera collaborazione nelle ordinarie competenze dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

Ora, non risulta in alcun modo dimostrato, nella deliberazione n. 548/2003 o nella determinazione n. 192/2004 - e peraltro nemmeno nel giudizio davanti alla Sezione territoriale - che non vi fossero, presso tutta l'amministrazione comunale di Perugia, altri soggetti in grado di compiere le prestazioni richieste alla dott.ssa Spinelli, prive di particolare complessità e straordinarietà e da svolgersi inoltre con un qualche grado di

“autonomia” (v. supra), ma pur sempre secondo le direttive del competente Ufficio comunale.

L’incarico conferito alla dott.ssa Spinelli risulta pertanto ingiustificato e i relativi compensi vanno ritenuti, allo stato degli atti, come un’indebita spesa, che costituisce in definitiva danno erariale.

7. L’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996, limita la responsabilità per danno erariale “ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.

Nella fattispecie, deve in effetti ritenersi che fosse da tempo notoria, presso gli enti locali, l’impossibilità di avvalersi dell’onerosa collaborazione di personale esterno per compiti che potevano essere ugualmente svolti dalle risorse umane interne. E questa notorietà comporta indubbiamente la gravità delle colpe sia degli amministratori che approvarono la deliberazione n. 548/2003 e del dirigente che espresse parere favorevole sul provvedimento, che del dirigente che emanò la determinazione n. 192/2004.

Inoltre, è stato più volte chiarito che “il comportamento <contra legem> del pubblico amministratore non è mai al riparo dal sindacato non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale insindacabile” (Cass. SS.UU. n. 10069 del 2011, n. 5288 del 2009, n. 5083 del 2008, n. 7024 del 2006). In particolare, poiché “la P.A. deve provvedere ai suoi compiti mediante organizzazione e personale propri, mentre il ricorso a soggetti esterni è consentito solo nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi straordinari, ai quali non si possa far fronte con la struttura burocratica esistente”, questa Corte può “valutare se i mezzi liberamente scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire e può ritenere illegittimo il ricorso agli incarichi esterni

riferibili ad attività rispetto alla quale manca il presupposto dell'alto contenuto di professionalità, oppure ad eventi straordinari ai quali non si possa far fronte con la struttura burocratica (in tali sensi sentenza Sezioni Unite 25/1/2006 n. 1378). Il giudice contabile non viola, pertanto, i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la responsabilità per danno erariale in conseguenza delle somme erogate quale compenso di un incarico di consulenza conferito in difetto dei presupposti richiesti” (Cass. SS.UU. n. 10069 del 2011).

8. Nemmeno appare applicabile, con riferimento al comportamento degli amministratori che votarono la deliberazione n. 548/2003, la disposizione dell'art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20 del 1994, che stabilisce: “Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione”.

In primo luogo, nella fattispecie la Giunta non si limitò ad autorizzare o approvare un provvedimento dirigenziale, ma emanò la deliberazione n. 548/2003 come se stesse esercitando una propria competenza, assumendosene in tal modo la responsabilità, insieme con il dirigente Lucarelli che espresse un (mero) parere favorevole di “regolarità tecnica”.

Inoltre e soprattutto, la già evidenziata notorietà delle disposizioni che impongono alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di personale esterno solo in presenza di dimostrate concrete carenze di risorse interne escludeva comunque, nell'operato degli amministratori che votarono la deliberazione n. 548/2003, la buona fede richiamata e richiesta dal citato art. 1, comma 1 ter.

9. In definitiva, vanno riconosciute tutte le responsabilità contestate nell'atto di citazione, con la ripartizione del danno precisata nel corso del giudizio di primo grado

e ribadita nell'atto di appello della Procura Generale.

Solamente, può essere fatto uso a favore della dott.ssa Donatella Giovannoni del potere riduttivo dell'addebito previsto dagli artt. 82 del r.d. n. 2440 del 1923, 52 del r.d. n. 1214 del 1934 e 1 della legge n. 20 del 1994.

A tal fine, va infatti in primo luogo rilevato che con la determinazione n. 192/2004 la dott.ssa Giovagnoni si limitò a disporre la continuazione di un incarico già da altri imprudentemente affidato.

Inoltre, dalla documentazione agli atti si evince che a seguito della determinazione n. 192/2004 la dott.ssa Spinelli prestò un'effettiva collaborazione presso l'Ufficio Relazioni Internazionali, per corrispettivi non particolarmente onerosi. Sono circostanze, queste, non utili ai fini di una compensatio lucri cum damno - poiché non è stata dimostrata e non risulta l'impossibilità di ottenere lo stesso risultato avvalendosi senza ulteriori spese di dipendenti del Comune - e che però possono essere appunto in qualche modo considerate ai fini di una riduzione dell'addebito alla dott.ssa Giovagnoni: da € 25.581,94 a € 15.000, comprensivi della rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla Procura Generale avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Umbria n. 447 del 21.12.2005 e per l'effetto, in riforma della sentenza stessa:

• condanna i sigg. Renato Locchi e Silvano Rometti a pagare al Comune di Perugia, ognuno, € 3.616,06 (tremilaseicentosedici/06), con rivalutazione monetaria e con interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza impugnata all'effettivo pagamento;

• condanna i sigg. Ornella Bellini, Sauro Cristofani, Silvia Cutini, Giovanni

Morioni e Luciana Lucarelli a pagare al Comune di Perugia, ognuno, € 1.446,43 (millequattrocentoquarantasei/43), con rivalutazione monetaria e con interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza impugnata all'effettivo pagamento;

▪ condanna la dott.ssa Donatella Giovannoni a pagare al Comune di Perugia € 15.000 (quindicimila/00), con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza impugnata all'effettivo pagamento;

dichiara l'inammissibilità degli appelli proposti avverso la stessa sentenza dai sigg. Renato Locchi, Silvano Rometti, Ornella Bellini, Sauro Cristofani, Silvia Cutini e Giovanni Morioni, Luciana Lucarelli e Donatella Giovannoni.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, vanno divise in parti uguali tra i convenuti e sono complessivamente liquidate in € 5.886,17 (euro cinquemilaottocentottantasei/17).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2012.